Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)
36054 - MONTEBELLO VIC.NO (VI), Via G. Gentile, 7
Tel. 0444 649086 - Fax 0444 649016
Codice Fiscale 80016310247
e-mail: viic856003@istruzione.it

REGOLAMENTO

CRITERI E LIMITI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Il Consiglio di Istituto

PREMESSO: - che il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto 1°febbraio 2001, n.44, al Titolo IV°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi all'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica, ed al Capo II° ha considerato le singole figure contrattuali**;**

- che il relazione alle singole figure contrattuali, individuate dall'art.39 all'art.52 del Capo II° del Decreto Ministeriale suddetto, lo stesso ha indicato i criteri e le modalità fondamentali da tenere presenti nelle singole attività negoziali;

CONSIDERATO: - che si rende necessario predisporre un apposito specifico regolamento che disciplini in modo più particolare l'attività negoziale di tutte le figure contrattuali indicate al Capo II° del sopraccitato Decreto Ministeriale n.44/2001;

- che la redazione di quanto sopra necessita di tempo e di approfondimento;

- che urge rispondere alle richieste di utilizzazione dei locali della Scuola con le loro attrezzature, da parte di terzi;

RITENUTO di provvedere subito ad individuare ed approvare, tenuto presente quanto dispone in merito l'art.50 del Decreto Ministeriale in parola, più particolari modalità, criteri operativi e limiti per addivenire all'uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle loro attrezzature da parte di terzi;

RICORDATO che gli Enti Locali sono i proprietari degli edifici destinati all'uso scolastico, e che quindi è necessario formalizzare "una tantum" o di volta in volta fra l'Ente Locale e l'Istituzione Scolastica l'individuazione delle condizioni per la concessione a terzi dell'uso temporaneo e precario degli edifici scolastici;

VISTO in particolare:

- l'art.33, comma 2, lettera c), e l'art.50 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n.44;
- l'art.96 del T.U. 16/04/1994, n.297;

delibera

fermo restando quanto stabilito dall'art.50 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001 n.44,

A) Di approvare le modalità, i criteri operativi ed i limiti per l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici con le relative attrezzature come segue:

1) I locali scolastici con le relative attrezzature possono essere concessi a terzi solo in via temporanea e precaria e al di fuori dell'orario scolastico. Eventuali deroghe di orario sono ammesse esclusivamente per esigenze impellenti dell'Ente Locale proprietario e per l'utilizzazione da parte di altre Istituzioni Scolastiche, da verificare di volta in volta.
2) I terzi possono essere: Enti, Associazioni, Gruppi riconosciuti, privati, e l'attività per la quale si chiede l'uso dei locali deve essere compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi, e quindi culturali, sociali e civili.
3) Le attività di cui al punto 2) non devono comunque avere scopi di lucro.

4) Le spese connesse all'utilizzo dei locali ed attrezzature, compresa la riparazione e/o la sostituzione in caso di eventuali danni, devono essere a carico del concessionario.
5) In caso di più richieste di utilizzazione, la precedenza per l'assegnazione sarà data in ordine:
   - ad iniziative di carattere scolastico e quindi culturale;
   - ad iniziative di carattere civile, sociale, sportivo.

   In caso di richieste per iniziative aventi lo stesso carattere, valgono nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
   - attività promosse dalle Scuole;
   - attività promosse dai Comuni;
   - attività rivolte a fasce sociali più bisognose (bambini, anziani, disabili);
   - attività promosse da Gruppi o Associazioni locali e rivolte a persone residenti nel Comune interessato;
   - attività che coinvolgono un maggior numero di partecipanti, sempre comunque nei limiti della norma.

6) L'attribuzione dell'uso dei locali e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano, conferisce al concessionario la custodia del bene, compresi i sussidi e le attrezzature presenti (beni mobili ed immobili) e la conseguente assunzione di responsabilità per quanto concerne le attività e le destinazioni del bene stesso.
L'Istituzione scolastica e l'Ente proprietario sono sollevati da ogni responsabilità per l'uso di quanto concesso.
Il Concessionario indicherà il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, cui l'Istituzione scolastica o l'Ente Locale proprietario potranno rivolgersi quale referente.
7) Il concessionario stipulerà una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni a persone e cose presenti nei locali.
8) La concessione potrà essere revocata o interrotta temporaneamente per esigenze scolastiche o per inadempienze del concessionario.
9) Il contratto di concessione, oltre che sotto forma pubblica amministrativa, può avvenire mediante scrittura privata ed è stipulato dal Dirigente Scolastico, il quale deve attenersi alle modalità ed ai criteri indicati nel presente atto e nella Convenzione stipulata fra

l'Ente Locale proprietario e l'Istituzione scolastica, o, in assenza di convenzione, alle modalità concordate di volta in volta fra i due Enti.

10) Nel caso in cui l'utilizzo dei locali e delle attrezzature è limitato ad una sola volta, il Dirigente Scolastico può provvedere alla relativa concessione con un "nulla osta" contenente le clausole del presente atto, nel qual caso tale documento, sottoscritto dal concessionario per accettazione, terrà luogo di contratto.
11) Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del concessionario.

B) Di dare atto che il Dirigente può recedere, rinunciare o transigere, in qualsiasi momento qualora lo richieda l'interesse dell'Istituzione scolastica.

Sottoposto ad approvazione, viene
Approvato all'unanimità nel C.I. del 27/04/2006